



CIRCOLARE n. 8-2019

REGOLAMENTO CNF ANTIRICICLAGGIO
ADEMPIMENTI PER GLI AVVOCATI

Care Colleghe e Cari Colleghi,

il Consiglio Nazionale Forense il 20 settembre 2019 ha emanato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, e art. 16, comma 2, del D.Lgs. 231/2017, le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui noi avvocati siamo esposti nell'esercizio dell'attività professionale.

Con l'emanazione del decreto 90/2017 (di modifica ed integrazione del D.Lgs. 231/2007), è stato attribuito ai c.d. "organismi di autoregolamentazione", ossia gli organismi nazionali di rappresentanza dei professionisti interessati dalla normativa, il compito di accompagnare con regole tecniche la normativa primaria in materia di antiriciclaggio al fine di integrarla con le singole specificità professionali.

In ragione di quanto comunicato dal CNF, il nostro Consiglio, per agevolare l'applicazione della normativa antiriciclaggio nei Vostri studi legali, ha ritenuto opportuno sintetizzare qui di seguito le **principali regole tecniche** da rispettare.

- 1) Fermo restando in capo agli Avvocati l'obbligo di identificazione e di gestione del denaro del cliente (ai sensi degli artt. 23, comma 2 e 30, del Codice Deontologico Forense), **non rientrano nella nozione di operazione di natura finanziaria o immobiliare** le attività degli avvocati, in nome o per conto dei propri clienti, che abbiano ad oggetto:
 - a. la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
 - b. l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi inclusi i procedimenti di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, no. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;
 - c. l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;
 - d. gli incarichi quali amministratore di sostegno ex art. 404 e ss c.c. e 720 bis c.p.c., tutore e curatore ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c., arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 R.D. 16 marzo 1942 no. 267, custode giudiziario ex art. 65 c.p.c e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.;



- e. l'incarico di mediatore ex art. 16 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 62 del Codice Deontologico Forense;
 - f. ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile ad operazioni di natura finanziaria o immobiliare di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 231/2007.
- 2) L'avvocato deve effettuare la valutazione del rischio riciclaggio ex art. 15, comma 2, D.Lgs. 231/2007, anche tramite l'ausilio di professionisti e/o società di consulenza, tenendo conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.
- 3) Costituiscono tipologie di clienti a basso rischio:
- a. le pubbliche amministrazioni ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al diritto UE;
 - b. società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE;
 - c. società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;
 - d. i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (ossia istituti di credito e bancari, intermediari finanziari, ecc.);
 - e. enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extra UE, di cui all'art. 23, comma 2, lettera c, numeri 2), 3), e 4), ossia Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose o che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - f. clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio.
- 4) Quando l'avvocato è chiamato a redigere un atto o negozio concernente le operazioni di natura finanziaria o immobiliare sottoposte agli obblighi di antiriciclaggio, se lo scopo e natura della prestazione risultino manifeste nell'atto o negozio stesso, non è necessario formalizzare in un autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente.
- 5) Costituisce idonea identificazione della clientela e del titolare effettivo, quella effettuata mediante consultazione di pubblici registri e - ove necessario - mediante l'acquisizione dei dati e informazioni ivi contenute. L'Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela:
- a. servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso percorsi guidati o questionari,



anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio, fermi restando gli obblighi valutativi correlati a carico dell'Avvocato;

- b.** acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati e delle informazioni fornite, in particolar modo quelli attinenti alla struttura proprietaria ed alla titolarità effettiva.

6) In caso di basso rischio di riciclaggio, l'avvocato potrà applicare le seguenti misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica:

- a.** è sufficiente ai fini dell'identificazione l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
- b.** con riferimento alla identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità, è sufficiente una dichiarazione dello stesso titolare, ragionevolmente attendibile, ovvero una dichiarazione del cliente con allegata la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come ad es. visura società CCIAA, senza necessità di acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo;
- c.** con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
- d.** con riferimento al controllo costante nel corso della prestazione professionale, è sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.

In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, l'Avvocato sarà esentato:

- dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

Inoltre, laddove il rapporto con il cliente è connotato da indici di basso rischio di riciclaggio ed è pertanto idoneo l'espletamento di un'attività semplificata di adeguata verifica, il controllo costante potrà essere compiuto con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, anche ad esempio a cadenza triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente, se del caso, raccogliere una semplice dichiarazione confermativa da parte del cliente che il quadro informativo a questi riferito non è mutato.

7) Il fascicolo cartaceo del cliente, così come liberamente costituito dall'Avvocato, realizza – unitamente altresì, se del caso, a qualsivoglia modalità di conservazione di documenti, dati ed informazioni in via informatica - idonea modalità di conservazione. Inoltre, entrambe le modalità – cartacea ed informatica – possono coesistere con riferimento ad un medesimo cliente.



Costituiscono idonea modalità di conservazione, i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, i sistemi di autenticazione, autorizzazione per l'accesso al sistema informatico dello Studio e relativo archivio cartaceo.

Vi ricordiamo, infine, che in base alle indicazioni del CNF, è opportuno che ogni Studio Legale, nell'organizzazione della propria attività professionale, si serva di strumenti funzionali ad una corretta gestione del rischio, che comprendano:

1. la stesura di un "documento di autovalutazione";
2. l'introduzione, nelle dinamiche dello Studio Legale, di una procedura di profilatura del cliente per le operazioni a rischio riciclaggio.

A tale riguardo, per facilitare l'adempimento degli incombenzi sopra indicati, alleghiamo alla presente circolare sia il nuovo Regolamento che la modulistica predisposta sulla base delle indicazioni del CNF da adattare alle singole esigenze e realtà professionali dei nostri Studi Legali.

Ulteriore documentazione sarà reperibile al seguente link:

<https://www.consiglionazionaleforense.it/antiriciclaggio>.

Cari saluti.

Il Presidente
Avv. Marco Prosperoni

Il Consigliere Delegato
Avv. Severino Fallucchi

BOZZA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI EX ART. 15, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO 90/2017

[] (lo “Studio”) intende con il presente documento effettuare la valutazione di cui all’articolo 15, comma 2 decreto legislativo 25 maggio 2017 no. 90 (“Legge Antiriciclaggio”) ed altresì dare conto delle metodologie e dei criteri adottati dallo Studio e della loro diretta correlazione ad un complesso di procedure oggettive e coerenti, funzionali quindi a quell’obbligo di collaborazione attiva che la Legge Antiriciclaggio pone in capo agli Avvocati.

1. ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLO STUDIO E DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI A RISCHIO

In coerenza con l’approccio basato sul rischio, si è in primo luogo proceduto ad effettuare un’analisi della tipologia di clientela che è servita dallo Studio negli ultimi [12 mesi o altro periodo] sotto il profilo della

- area geografica di provenienza

- tipologia di assistenza

Questa analisi consente di valutare in concreto il rischio di riciclaggio, basando quindi le necessarie valutazioni al profilo di rischio attuale e concreto.

Dall’analisi svolta si evincono i seguenti elementi:

(i) la maggioranza assoluta della clientela è basata in [*inserire regione o città italiana/ regione estera di provenienza*] opera [*in Italia, nell’Unione Europea*];

(ii) la quasi totalità della clientela [*opera/ non opera*] in aree geografiche [*italiane, straniere*] ove potrebbe profilarsi un rischio di connessione con [*la criminalità organizzata di stampo mafioso, gruppi terroristici, soggetti coinvolte in operazioni di riciclaggio nazionale/internazionale*];

(iii) i clienti di cui sopra sono tipicamente [*persone fisiche/ società di capitali/ società di persone/ enti pubblici*] la cui precisa identificazione del titolare effettivo [*è/ non è*] agevolata e trasparente da alcuni dati specifici, quali ad esempio:

(a) [*la riconducibilità della catena proprietaria di controllo a Società quotate in borsa*];

(b) [*Il fatto che i clienti siano quasi esclusivamente persone fisiche*]

(c) [*il fatto che i clienti siano pubbliche amministrazioni*]

(d) [*inserire circostanze confacenti al caso di specie*]

(iv) una certa ricorrente tipicità delle attività che lo Studio è chiamato a svolgere a favore della clientela, che è con grande prevalenza relativa alla [*consulenza in materia lavoristica/ di contrattualistica commerciale/ recupero crediti/ diritto di famiglia*] [*e contenziosa*] di [*lavoratori/ persone fisiche/ società che operano nel settore []*] e quindi in un settore che [*rientra/ non rientra*] in un’area qualificata come sensibile dagli schemi di anomalia pubblicati dall’UIF sino ad oggi;

(v) nel corso del precedente anno si sono verificati [*solo limitati*] [*vari*] casi di clienti che provenivano [*da aree geografiche potenzialmente sensibili*] [*che operavano in settori diversi da quelli in cui lo studio è abitualmente attivo*] [*che presentavano un profilo di rischio sensibile*], vale a dire:

[]

Nei casi sopra indicati abbiamo attivato – come meglio infra chiarito, un presidio rafforzato ed un supplemento di indagine sulla titolarità effettiva, mediante i protocolli usualmente adottati in tal caso.

2. RISULTANZE DELL’ANALISI SVOLTA

Il risultato valutativo complessivo di sintesi è qui di seguito riportato:

[Lo Studio ha con assoluta e nettissima prevalenza una clientela a basso rischio di riciclaggio sia per tipologia di attività richiesta, sia per origine geografica dei clienti.]

[Lo Studio presenta alcune aree di attività che, in linea teorica, presentano specifici rischi di riciclaggio, consistenti in [] rispetto ai quali i soci sono soliti porre in essere le seguenti attività di adeguata verifica al fine di identificare la natura e lo scopo della singola operazione e compiere una valutazione volta alla decisione di effettuare la segnalazione all'UIF]

Questa valutazione effettuata in buona fede è il punto di partenza per evidenziare i presidi che sono stati implementati con riferimento al rischio.

In sostanza, in coerenza con il dato di cui sopra e con l'approccio basato sul rischio si è deciso internamente in Studio *[di alzare il livello di attenzione e rafforzare i presidi solo allorquando i clienti provengano da ____]* e/o *[tenere un adeguato livello di attenzione in caso di richiesta di assistenza nelle materie [] ovvero provenienti da nuovi clienti situati in aree geografiche a rischio ovvero [adattare al caso di specie]]*.

3. PROCEDURE E PRESIDI ANTIRICICLAGGIO ADOTTATE DALLO STUDIO

Fermo quanto sopra, lo Studio ha adottato - sin dall'inizio recepimento delle Direttive antiriciclaggio - procedure e presidi che si ritengono essere perfettamente rispondenti al dettato normativo e – soprattutto - coerenti con la valutazione del rischio di cui al punto 1.

Si elencano qui di seguito le procedure e presidi:

(i) *[Lo Studio non si interpone ai clienti: mai, in nessun caso, lo Studio opera “per conto del cliente” nell'acquisto di beni e servizi, con l'obbligo poi di retrocessione al Cliente].*

(ii) *[Lo Studio non opera in nome e per conto del Cliente quale procuratore di quest'ultimo con spendita del nome. Se il Cliente deve perfezionare un'operazione di vendita di beni immobili o di attività economiche, interverrà lui direttamente all'atto, e non per nostro tramite];*

(iii) *[lo Studio non gestisce somme, danari, azioni o titoli di Clienti]*

(iv) *[la maggior parte dell'attività dello Studio riguarda i profili contenziosi relativi a persone fisiche] [nei rari casi in cui lo Studio ha svolto attività stragiudiziale, quale consulenza in materia contrattualistica, essa ha riguardato la negoziazione di accordi transattivi]*

(v) *[Lo Studio presta consulenza da diversi anni a favore di pochi clienti di rilevanti dimensioni, i quali sono società quotate che rispettano in modo pedissequo, la normativa in materia di comunicazioni al pubblico e di compliance rispetto agli obblighi informativi previsti dalle autorità di vigilanza e controllo]*

(vi) *[altro]*

Ferme le premesse di cui sopra, continuiamo a indicare i nostri presidi e procedure:

1. ogni componente della segreteria partecipa, almeno una volta all'anno, ai corsi di formazione in materia antiriciclaggio organizzati dall'Ordine degli Avvocati;

2. in aggiunta a quanto sopra, le segretarie e i collaboratori almeno una volta ogni 4 mesi si incontrano con i soci per discutere le novità in materia antiriciclaggio e per segnalare e discutere con tutti i casi affrontati dallo Studio che presentino peculiarità degne di rilievo; in assenza si effettua comunque un resoconto confrontando l'attività svolta con quella del quadrimestre precedente ai fini della materia antiriciclaggio;

3. prima di aprire una nuova pratica, nel fascicolo *[cartaceo/ elettronico]* sono inseriti i dati previsti dagli obblighi di registrazione e adeguata verifica *(o, a seconda dei casi, verifica semplificata o rafforzata)* prima o contestualmente alla firma della lettera di incarico;

4. in caso di qualsivoglia dubbio, ciascuna segretaria o collaboratore o socio è tenuto a confrontarsi con *[_____]*, socio di riferimento in materia antiriciclaggio;

5. con riferimento al controllo costante si è pertanto valutato che una verifica triennale ai sensi del Decreto Antiriciclaggio appare assolutamente congrua;

6. Con riferimento all'art. 48 in materia di Whistle Blowing si è data informazione in Studio della materia *[e si è adottata la decisione - date le dimensioni dello Studio - di semplicemente far riferimento al responsabile antiriciclaggio per ogni segnalazione interna; quest'ultimo garantirà la assoluta riservatezza della segnalazione][è stata prevista una casella email al quale hanno accesso solo 2 soci, precisamente [], è stata predisposta una casella fisica, all'interno del vano [] del corridoio principale].*

[data, luogo]

[firma titolare o soci studio]

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Persona fisica

Nome e Cognome

Data e Luogo di Nascita

Residenza

Codice fiscale

Estremi documenti di identità
[allegare alla presente una copia]

Professione

Principale fonte di reddito

- Reddito di impresa
- Reddito di capitali
- Reddito da fabbricati
- Reddito da lavoro autonomo
- Reddito da lavoro dipendente
- Altro _____

Origine del patrimonio (per le PEP)

- Patrimonio familiare
- Investimenti effettuati con le risorse generate dai redditi percepiti durante l'incarico politico esercitato
- Investimenti effettuati con le risorse generate dai redditi percepiti in sede di esecuzione dell'attività lavorativa diversa dall'incarico politico

Donazioni

Altro _____

Persona giuridica

Denominazione sociale

Sede sociale

Capitale sociale

Codice fiscale

Dati legale rappresentante

Dati componenti organo amministrativo

Principale attività di impresa effettivamente svolta

Origine del patrimonio (in presenza di PEP)

- Patrimonio familiare
- Investimenti effettuati con le risorse generate dai redditi percepiti durante l'incarico politico esercitato
- Investimenti effettuati con le risorse generate dai redditi percepiti in sede di esecuzione dell'attività lavorativa diversa dall'incarico politico

Donazioni

Altro _____

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Nome e Cognome

Data e Luogo di Nascita

Residenza

Codice fiscale

Estremi documenti di identità
[allegare alla presente una copia]

Professione

Origine del patrimonio (per le PEP)

o Patrimonio familiare

o Investimenti effettuati con le risorse generate dai redditi percepiti durante l'incarico politico esercitato

o Investimenti effettuati con le risorse generate dai redditi percepiti in sede di esecuzione dell'attività lavorativa diversa dall'incarico politico

o Donazioni

o Altro _____

Il cliente o il titolare effettivo rientra tra i soggetti riportati nella lista redatta dall'Unione Europea disponibile sul sito internet https://eas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en o nella lista redatta dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America disponibile al link <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx> oppure nella lista redatta dall'ONU disponibile sul sito internet <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list?>

PRESTAZIONE RICHIESTA DAL CLIENTE

Settore di attività in cui opera generalmente il cliente

Settore di attività connesso all'oggetto della prestazione richiesta

Ragione per la quale il cliente intende effettuare l'operazione

L'area in cui opera generalmente il cliente presenta elementi di rischio? In particolare l'area in cui opera il cliente o l'area connessa all'oggetto della prestazione richiesta rientra in uno dei Paesi a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo o in un Paese Off- shore?

La prestazione richiesta rientra nell'attività generalmente svolta dal cliente?

Oggetto della prestazione richiesta

Valore dell'operazione

L'oggetto della prestazione o l'attività svolta dal cliente rientra in una delle categorie riportate nelle prestazioni a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo?

La condotta del cliente è stata anomala?

Eventuali ulteriori note di rilievo relative alla prestazione o al cliente

CONTROLLO COSTANTE DEL RAPPORTO

(Qualora il cliente richieda nuovamente una prestazione, occorre aggiornare ciascuno degli elementi sopra indicati)

Data dell'aggiornamento

Oggetto dell'aggiornamento

Note esplicative:

Occorre indicare se il cliente agisce in nome e per conto di un altro soggetto, e, in caso di risposta affermativa, è necessario verificare se il cliente è dotato di una procura o dispone di altro titolo per la rappresentanza (es. genitore, curatore, tutore etc.)

Se esiste più di un titolare effettivo aggiungere i dettagli di ciascuno di loro.

Per titolare effettivo si intende, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 231/2007, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In altre parole, per titolare effettivo s'intende, in caso di società:

- 1)- la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 % più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2)- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

In tale ultimo caso, il cliente dovrà inviare allo studio una comunicazione dal seguente tenore

“Egregio Avvocato [],

facendo seguito alla sua richiesta in merito all'identificazione del titolare effettivo della nostra società, La informiamo che nessuna persona fisica detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione del capitale sociale né esercita il controllo della maggioranza dei voti e/o un'influenza dominante in assemblea ordinaria.

Alla luce di quanto sopra, il titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 comma 4 del D. Lgs. 2312/2007 coincide con [], il quale/ i quali è/sono titolare/i di poteri di amministrazione e direzione della società.

Cordiali saluti”

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

In altre parole, per titolare effettivo s'intende, in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Paesi a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Afghanistan; Bosnia-Erzegovina; Guyana; Iraq; Repubblica democratica popolare del Laos; Siria; Uganda; Vanuatu; Yemen; Iran; Repubblica popolare democratica di Corea, Sri Lanka, Trinidad and Tobago, Tunisia, Etiopia.

11 Decreto Ministero Economia 23 gennaio 2002 e successivi aggiornamenti: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu, Bahrein (con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero), Monaco, (con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato), Angola (con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code), Antigua (con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni), Dominica (con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero), Ecuador (con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi), Giamaica (con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act), Kenia (con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones), Panama (con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone), Portorico (con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993), Svizzera (con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»), Uruguay (con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore).

Prestazioni a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi: Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.

Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.

Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.

Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.

Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.

Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico – patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.

Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulati.

Indicatori di anomalia connessi al cliente

Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.

Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.

Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CNF

Regole Tecniche*

In materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione.

* *ex art. 11, comma 2 del Decreto Legislativo 90/2017*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LEGENDA E NOTE ESPLICATIVE

Ove non diversamente specificato, i termini e le locuzioni impiegati nel presente testo sono mutuati dal decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140 del 19-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 28.

Il decreto legislativo n. 90/2017 entra in vigore dal 4 luglio 2017.

Il termine “Decreto” indica il Decreto Legislativo 231/2007 come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017.

Il termine “Studio” o “Studio Legale” fa riferimento sia agli studi legali monopersonali o di piccole dimensioni, sia agli studi associati, inclusi quelli costituiti in forma societaria ai sensi dell’ art. 4bis della L. n. 247/2012.

Pertanto il termine “Avvocato” o “Avvocati” comprende i titolari degli Studi Legali monopersonali o di piccole dimensioni e i componenti degli studi associati sopra menzionati, inclusi i soci professionisti delle società costituite ai sensi dell’ art. 4bis della L. n. 247/2012



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regole tecniche

CAPO I

Natura delle regole tecniche - Ambito di applicazione

Regola tecnica n. 1

Le presenti regole tecniche sono adottate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2 del Decreto, a supporto delle attività di adeguata verifica della clientela e conservazione cui il professionista è tenuto ai sensi del titolo II, Capi I e II del predetto Decreto.

A riguardo, premesso il disposto degli articoli 15 e 17 del Decreto, il documento recante “*Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata*”, qui allegato sub Documento 1 (d’ora innanzi i “Criteri”), reca, tra le altre, la metodologia di cui gli Avvocati possono avvalersi nell’espletamento dell’attività di analisi e ponderazione del rischio in concreto rilevato nell’esercizio della propria attività, preordinato alla graduazione dell’intensità, frequenza e complessità delle misure di adeguata verifica della clientela richieste in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Resta fermo il diritto degli Avvocati di seguire modalità di valutazione del rischio e di adempimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela e conservazione diverse, in tutto o in parte, da quelle previste nei Criteri, purché non contrastanti con il Decreto.

Regola tecnica n. 2

Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 2 e 30 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 - recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto:

- la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
- l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, no. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;
- l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;
 - gli incarichi quali amministratore di sostegno ex art. 404 e ss c.c. e 720 bis c.p.c., tutore e curatore ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c;
 - gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 R.D. 16 marzo 1942 no. 267;
 - l'incarico di mediatore ex art. 16 D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 62 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 – recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale no. 241 del 16 ottobre 2014;
 - l'incarico di custode giudiziario ex art. 65 c.p.c e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.;
 - ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto.

CAPO II

Disciplina transitoria – artt. 11, comma 2 e art. 23, comma 3 del Decreto

Regola Tecnica n. 3

Gli “*Adempimenti Antiriciclaggio per gli Avvocati*” approvati dal Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense e pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, trovano applicazione per le parti non in contrasto con il Decreto.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CAPO III

Valutazione del rischio da parte dell'Avvocato

Regola Tecnica n. 4

La valutazione del rischio di cui al comma 2, art. 15 del Decreto può essere effettuata anche con l'ausilio di professionisti e/o di società di consulenza, fermo restando quanto previsto al comma 4, art 15 del Decreto.

CAPO IV

Procedure e metodologia di analisi di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Regola tecnica n. 5

Costituiscono tipologie di clienti a basso rischio:

- le pubbliche amministrazioni ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al diritto UE;
- società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE;
- società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;
- i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 no. 385, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 no. 58 e del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extra UE, di cui all'art. 23, comma 2, lettera c, numeri 2), 3), e 4);
- clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio.

CAPO V

Adeguate verifica della clientela

Regola tecnica n. 6

Allo scopo di definire l'idoneità e la tempestività delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nell'ambito dell'attività dell'Avvocato allorché questi è chiamato a redigere un atto o negozio concernente le operazioni di cui all'art. 3 comma 4, lettera c) del Decreto , e scopo e natura



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

della prestazione risultino manifeste nell'atto o negozio stesso, salva diversa valutazione dell'Avvocato, non è necessario formalizzare in un autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente.

Regola tecnica n. 7

Costituisce idonea identificazione del titolare effettivo quella effettuata mediante consultazione di pubblici registri e - ove necessario - mediante l'acquisizione dei dati e informazioni ivi contenute.

Regola Tecnica n. 8

L'Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela:

- servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso percorsi guidati o questionari, anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio, fermi restando gli obblighi valutativi correlati a carico dell'Avvocato;
- acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati e delle informazioni fornite, in particolar modo quelli attinenti alla struttura proprietaria ed alla titolarità effettiva.

Regola tecnica n. 9

Trovano applicazione in caso di basso rischio di riciclaggio le seguenti misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica:

- È sufficiente ai fini dell'identificazione l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
- con riferimento alla identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità: è sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente ex art. 22 del Decreto con allegata – se del caso - la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come ad es. visura CCIA, e senza necessità di acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale: è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
- con riferimento al controllo costante nel corso della prestazione professionale: è sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.

In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, l'Avvocato sarà esentato:

- dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

CAPO VI

Controllo continuo

Regola tecnica n. 10

Laddove il rapporto con il cliente è connotato da indici di basso rischio di riciclaggio ed è pertanto idoneo l'espletamento di un'attività semplificata di adeguata verifica, il controllo costante potrà essere compiuto con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, anche ad esempio a cadenza triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente, se del caso, raccogliere una semplice dichiarazione confermativa da parte del cliente che il quadro informativo a questi riferito non è mutato.

CAPO VII

Conservazione

Regola tecnica n. 11

Il fascicolo cartaceo del cliente, così come liberamente costituito dall'Avvocato, realizza – unitamente altresì, se del caso, a qualsivoglia modalità di conservazione di documenti, dati ed informazioni in via informatica - idonea modalità di conservazione. Inoltre, entrambe le modalità – cartacea ed informatica – possono coesistere con riferimento ad un medesimo cliente.

Regola tecnica n. 12

Costituiscono idonea modalità di conservazione ai sensi dell'art. 32 del Decreto, i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, i sistemi di autenticazione, autorizzazione per l'accesso al sistema informatico dello Studio dell'Avvocato ed al relativo archivio cartaceo. L'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità si considera garantita, tra l'altro, qualora gli stessi si ricavano da un documento informatico conservato in formato statico, ovvero da documento anche in formato non statico da cui si possa desumere la non alterazione.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CAPO VIII

Persone Politicamente Esposte

Regola tecnica n. 13

Ai fini delle procedure, basate sul rischio, tese a determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta, i database che offrono tale servizio di verifica costituiscono – a supporto dei prescritti adempimenti - fonti sulle quali l' Avvocato può riporre legittimo affidamento.

CAPO IX

Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Regola tecnica n. 14

I Criteri di cui al Documento 1 possono essere soggetti a modifiche ed aggiornamenti da parte del CNF.

Qualora tali modifiche ed aggiornamenti siano legati a novità normative o a mutate circostanze di fatto o ad una revisione o aggiornamento degli stessi derivante da una migliore specificazione delle linee guida e dei principi, ovvero delle esemplificazioni, ivi contenute, non sarà necessario ottenere il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria di cui all'art. 11 comma 2 del Decreto.

Allegato - Documento 1: Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con particolare riferimento all'adeguata verifica semplificata ex artt. 15, commi 1 e 2, 19 comma 2 ed altresì art. 23 del Decreto.